

**IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 1136 del 1 settembre 2023

Bando per la rivitalizzazione dei comuni colpiti dal sisma del 2012 di cui alla propria Ordinanza N. 7/2022 - Domanda di contributo presentata **dalla società E.LUI TIPOGRAFIA SRL** ed acquisita con **Protocollo N. CR/2022/5671** del **30/05/2022** - **Revoca del contributo concesso** con proprio **Decreto N. 875 del 1° agosto 2022**.

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato in particolare l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. N. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visti, inoltre, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 11 del D.L. N. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, N. 147, "Legge di stabilità";

Visto il Decreto-Legge N. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale:

- è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- è stato disposto che a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del Decreto-Legge 22 giugno 2012, N. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, N. 134, sarebbe stato così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda;

- è stato disposto che i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, in qualità di Commissari delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale;

Richiamata la propria Ordinanza N. 8 del 17 marzo 2021, recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, N. 148", con la quale:

- è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2-bis, comma 43 del D.L. N. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, N. 122, e della relativa normativa emergenziale;

- sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Vista la propria Ordinanza N. 7 del 8 aprile 2022, con la quale - alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2022 e del difficile contesto economico generato in particolare dalla pandemia da Covid 19 - questo Commissario ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze N. 2/2019 e ss.mm.ii., N. 28/2019 e N. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione N. 185/2019;

Richiamato, in particolare, il paragrafo 10. dello stesso “Modalità e termini per la rendicontazione delle spese” e, nello specifico:

- il p.to 1., recante: *“Il beneficiario che ha ottenuto la concessione del contributo, al termine della realizzazione del progetto, dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dello stesso, inviare la rendicontazione delle spese, corredata dalla relativa documentazione richiesta nel presente bando, tramite una apposita domanda di pagamento;*

- il p.to 9., recante: *“La domanda di pagamento deve essere presentata, salvo eventuali proroghe autorizzate, entro e non oltre i 2 mesi successivi alla scadenza del termine di conclusione degli interventi definito nel presente bando o eventualmente prorogato. **La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini sopra indicati o, eventualmente, entro i termini prorogati comporta la revoca totale del contributo concesso.**”;*

Visto il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Vista la Determinazione del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese N. 9262 del 16/05/2022, avente ad oggetto “Nomina del gruppo di lavoro per l'attività istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione N. 7/2022”;

Visto il comma 764 dell'articolo 1 della Legge N. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), secondo il quale il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. N. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 122/2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023;

Premesso che:

- con riferimento **alla domanda acquisita con Protocollo N. CR/2022/5671**, presentata a valere sul bando sopra richiamato, **dalla società E.LUI TIPOGRAFIA SRL**, con **sede legale nel Comune di Reggiolo (RE)**, in **Via XXV Aprile N. 31, Codice Fiscale**

e **Partita IVA 01216450351**, è stato **concesso** alla suddetta **società**, con il proprio **Decreto N. 875 del 1° agosto 2022**, un **contributo** pari a **€ 25.500,00**;

Tenuto conto che:

- in base alla data di adozione del decreto di concessione, la suddetta società **avrebbe dovuto concludere i lavori entro la data del 01/06/2023 e rendicontare le relative spese entro e non oltre la data del 01/08/2023**;

Preso atto che:

- alla sopra indicata data del **01/08/2023** la **società E.LUI TIPOGRAFIA SRL non ha presentato la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione delle spese incorrendo**, pertanto, **nella causa di revoca totale del contributo**, ai sensi del sopra richiamato punto 9. del paragrafo 10. del bando;

Ritenuto, pertanto, necessario **procedere** con il presente provvedimento **alla revoca del contributo** pari a **€ 25.500,00, concesso** alla **società E.LUI TIPOGRAFIA SRL** con il proprio **Decreto N. 875 del 1° agosto 2022**;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, N. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, N. 234, e successive modifiche e integrazioni”;

Considerato che a seguito della revoca totale del contributo, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto **ad aggiornare**, nel “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, **i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria** e che **tale aggiornamento ha generato il codice COVAR 1110229, collegato al codice di concessione RNA (COR) 9206979**;

Dato atto che, a fronte dell’adozione del presente provvedimento, **la somma di € 25.500,00, concessa** con il proprio **Decreto N. 875 del 1° agosto 2022, torna nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 11 del D.L. N. 74/2012, come convertito**, con modificazioni, **dalla L. N. 122/2012 e ss.mm.ii.**, rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, N. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

DECRETA

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di **revocare totalmente il contributo** pari a **€ 25.500,00 concesso** alla **società E.LUI TIPOGRAFIA SRL**, con **sede legale** nel **Comune di Reggiolo (RE)**, in **Via XXV Aprile N. 31**, **Codice Fiscale e Partita IVA 01216450351**, con il proprio **Decreto N. 875 del 1° agosto 2022**;

2. di dare atto che a seguito della revoca del contributo concesso, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto **ad aggiornare**, nel “Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)”, **i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria** e che **tale aggiornamento ha generato il codice COVAR 1110229, collegato al codice di concessione RNA (COR) 9206979**;

3. che, a fronte dell’adozione del presente provvedimento, **la somma di € 25.500,00**, concessa con il proprio **Decreto N. 875 del 1° agosto 2022**, **torna nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 11 del D.L. N. 74/2012, come convertito**, con modificazioni, **dalla L. N. 122/2012 e ss.mm.ii.**, rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. che **il presente provvedimento venga notificato**, attraverso l’applicativo SFINGE2020, alla **società E.LUI TIPOGRAFIA SRL**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

5. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. N. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)